

STATUTO

COOPERATIVA DEL VESPRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTABELLOTTA AG VIA SANTA
CATERINA 4

Numero REA: AG - 188831

Codice fiscale: 02530330840

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

	cinquanta/00) interamente versato dai cinque soci costituenti.	
	<u>IV)</u>	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2008.	
	<u>V)</u>	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate	
	<u>NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Caltabellotta la Società	
	cooperativa denominata "Cooperativa DEL VESPRO - Società	
	Cooperativa sociale" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	3	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso:	
	la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;	
	lo svolgimento di attività diverse nei settori: turistico	
	culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te di cui all'art. 1 lett. b) della legge 381/91.	
	La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazio-	
	nale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	4	

	traverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di	
	Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, U-	
	nità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici,	
	morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di	
	operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di ri-	
	levante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e	
	ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoria-	
	li e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di	
	persone svantaggiate.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case alber-	
	go, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psi-	
	5	

	chici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza	
	familiare;	
	La creazione di comunità alloggio per minori che hanno subito	
	abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);	
	La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai mino-	
	ri che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici,	
	morali);	
	La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	La creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anzia-	
	ni;	
	la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diur-	
	na o residenziale temporanea;	
	l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita	
	attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istitu-	
	ti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente fami-	
	liare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si fa-	
	6	

	vorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della	
	prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicolo-	
	gica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie,	
	nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della	
	realizzazione di corsi di qualificazione professionale per	
	l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo	
	socio psicopedagogia e specialistica per attività scolastiche	
	che parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche o	
	private che a domicilio che permettono di innalzare il livel-	
	lo culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori di	
	handicaps e extracomunitari;	
	gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della	
	persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto	
	di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di ser-	
	vizi;	
	favorire la formazione professionale di immigrati e/o extra-	
	comunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le capa-	
	cità lavorative degli stessi;	
	L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leg-	
	gi emanate ed emanande;	
	Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o	
	notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di o-	
	rientamento per immigrati e/o extracomunitari;	
	7	

	la realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza	
	per extracomunitari;	
	la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;	
	Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti normodotati	
	e/o disabili in genere	
	la realizzazione di soggiorni vacanze	
	la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici ma-	
	rini, montani e termali;	
	la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedalie-	
	ra, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibi-	
	li a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizza-	
	ta a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenzia-	
	li e di recupero funzionale e sociale;	
	la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per	
	conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di	
	servizi;	
	la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disa-	
	dattamento e della criminalità minorile mediante la realizza-	
	zione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed	
	al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	la promozione di attività di prevenzione del disagio giovani-	
	le finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;	
	la costituzione e la gestione di equipe socio psicopedagogica	
	8	

	e specialistica.	
	L'assistenza post - penitenziaria;	
	la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto or-	
	ganizzato nel territorio;	
	Servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero,	
	d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzio-	
	ne del disagio minorile;	
	L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero	
	(teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia,	
	hobbies vari etc.);	
	l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione	
	culturale e sociale.	
	lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini co-	
	noscitive;	
	la gestione del servizio sociale professionale;	
	La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa neces-	
	saria al conseguimento degli scopi sociali;	
	favorire la formazione professionale dei propri soci tramite	
	appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni	
	che i soci svolgono presso terzi;	
	adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie	
	prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità	
	9	

	e della sua dichiarata disponibilità;	
	fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospe-	
	dali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi	
	di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai	
	degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di col-	
	laboratori non soci;	
	coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'uten-	
	te nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autode-	
	terminazione;	
	L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri,	
	soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione	
	nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed ema-	
	nante;	
	La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento del-	
	l'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritiro-	
	vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio - culturali);	
	la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi	
	ausiliari di collegamento; della gestione di strutture socia-	
	10	

	li scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro	
	può essere necessario per assicurare condizioni materiali e	
	sociali che permettono la realizzazione del diritto alla ma-	
	ternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assi-	
	stenza e Tele - medicina;	
	l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita an-	
	che in convenzione con personale specializzato;	
	la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori	
	di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle	
	scuole;	
	Istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di o-	
	gni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione pro-	
	fessionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone	
	normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o plurimi-	
	norati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o a-	
	parte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute,	
	nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di	
	riabilitazione professionale;	
	Istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	
	(IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integrata con	
	la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a gio-	
	vani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figu-	
	re professionali tecniche di livello medio-altro, inserite	
	11	

	nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni	
	tecnologiche e professionali;	
	Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e	
	specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commercia-	
	le, dei servizi, tecnologico e informatico, della conserva-	
	zione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,	
	architettonico e monumentale, e dell'assistenza sociale, sa-	
	nitaria e riabilitativa;	
	Istituire corsi di formazione per particolari specifiche esi-	
	genze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in	
	cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e	
	straniere;	
	Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Diri-	
	genti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e tec-	
	nico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università,	
	delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pub-	
	blici e privati impegnati in piani educativi, formativi e di	
	recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;	
	Organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc,, au-	
	tofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti	
	pubblici e dall'Unione Europea;	
	Promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività e-	
	ditoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusione di testi	
	di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e reso-	
	conti di convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi	
	12	

	sociali, sua su carta stampata che su CD, File, Videocasset-	
	te, audiocassette ed in Braille;	
	Istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, in-	
	formazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi so-	
	ciali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche	
	dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausiliotecche acces-	
	sibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;	
	Realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, naziona-	
	li e regionali forme di orientamento e formazione professio-	
	nale in situazione e stage di apprendimento e di tirocinio	
	particolarmente qualificate per la persona disabile;	
	Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnolo-	
	gico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su te-	
	mi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la	
	collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti,	
	Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;	
	Partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e na-	
	zionali coerenti con gli scopi sociali;	
	Collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (tran-	
	snazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo, for-	
	mativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo,	
	ricreativo, funzionali all'inserimento e all'integrazione	
	delle persone normodotate, con disabilità e svantaggiati.	
	Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in	
	convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con	
	13	

	altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o	
	private o non profit.	
	gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato	
	e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici -	
	Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e	
	generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versi-	
	no in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di	
	strutture di pronto intervento per tutti i casi di emargina-	
	zione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, struttu-	
	re alberghiere e simili.	
	La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività a-	
	vente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento	
	degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione	
	autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto	
	della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel	
	rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifi-	
	che normative caso per caso.	
	Potrà comunque svolgere attività diverse, in qualsiasi set-	
	tore, ed. in particolare nel settore turistico culturale, a-	
	gricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui	
	alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno	
	il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	14	

	stessa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa	
	intende svolgere la propria attività imprenditoriale princi-	
	palmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni	
	culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e	
	dei servizi in genere.	
	In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le se-	
	guenti attività:	
	Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in col-	
	laborazione con istituti universitari, centri di ricerca, mu-	
	sei ed associazioni;	
	Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le	
	scuole ed organizzazioni culturali e sociali;	
	Realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. area	
	tende ed aree attrezzate)realizzazione e gestione di itinera-	
	ri turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici,	
	gite scolastiche, gite per anziani ecc.);	
	Organizzazione di campi scuola;	
	Promozione di workshop;	
	Servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, de-	
	pliants, corners didattici;	
	Merchandising;	
	Organizzazione e gestione di spettacoli vari;	
	Gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento	
	di visite guidate;	
	15	

	Attività di allestimento di mostre permanenti e non;	
	Ospitare attività di restauro e attività artigiane;	
	Realizzazione e gestione di attività di bar, ristoranti, piz-	
	zerie sale da ballo ecc.	
	Allestimento di eventi congressuali e fieristici;	
	Allestimento di cerimonie private;	
	Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;	
	Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al	
	turista;	
	Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e	
	manifestazioni;	
	Attività di formazione didattica;	
	Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del	
	tempo libero e dello sport;	
	Valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;	
	Intraprendere attività turistiche collegate al godimento dei	
	beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesia-	
	stici, agricoli-forestali;	
	Anche su affidamento dell'autorità competente, la cooperativa	
	potrà curare e procedere alla manutenzione, l'inventariato,	
	la catalogazione, l'archiviazione, il restauro dei beni mobi-	
	li ed immobili storici, artistici, monumentali e culturali,	
	al fine dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale utenza;	
	Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del pa-	
	trimonio faunistico ed ambientale del territorio;	
	16	

	Organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative	
	volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni cul-	
	turali o ambientali, archeologici,ecc.;	
	Gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di	
	calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo altresì	
	all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture;	
	Curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manuten-	
	zione di posteggi pubblici e/o privati , anche mediante con-	
	venzione con enti pubblici o privati;	
	Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di cu-	
	stodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;	
	Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di pli-	
	chi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate nor-	
	mali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su	
	affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di	
	bollette Enel, Telecom e simili;	
	La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche dif-	
	ferenzziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo e-	
	semplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc.	
	secondo le disposizione di legge in materia;	
	Operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, compo-	
	nenti ed accessori;	
	Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti	
	solidi urbani e raccolta differenziata;	
	Spezzamento di rifiuti urbani;	
	17	

	Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni	
	di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta dif-	
	ferenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e	
	consortili;	
	Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc:	
	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da at-	
	tività sanitarie;	
	Predisporre le necessarie strutture ricettive	
	Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
	Relazioni e ricerche tecniche e storiche;	
	Creazione di data base;	
	Redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione	
	dei beni culturali;	
	Redazione di progetti di consolidamento recupero e restauro	
	conservativo degli edifici pubblici e privati;	
	Gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;	
	Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di pro-	
	prietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione e	
	manutenzione di aree di interesse archeologico;	
	Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;	
	Attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde pub-	
	blico, ville comunali, parchi naturali ecc.	
	Organizzazione e consulenza per corsi di formazione profes-	
	sionale;	
	Attività di monitoraggio e acquisizione di informazione rela-	
	18	

	tive al patrimonio culturale e naturale;	
	Elaborazione di carte tematiche;	
	Individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed otti-	
	mizzazione delle risorse locali;	
	Sistemi informativi on line ed off line;	
	Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di per-	
	sonale qualificato per attività connesse;	
	Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	Cooperativa potrà infine:	
	assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi	
	di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale	
	ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare	
	convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di	
	utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti	
	Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Loca-	
	li etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi socia-	
	li;	
	stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi,	
	associazioni temporanee di impresa, società miste, promuove-	
	re, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Euro-	
	pea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali	
	e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non	
	profit;	
	19	

	contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali,	
	Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospeda-	
	li, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sa-	
	nitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di ini-	
	ziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo	
	di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che	
	parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i	
	problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che	
	stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori	
	dei servizi e la popolazione;	
	promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle po-	
	litiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favorire	
	l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, at-	
	traverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi	
	socio-culturali sia intracomunitari che con paese terzi, al	
	fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni inter-	
	culturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dia-	
	logo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di	
	amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il	
	sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la	
	comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato	
	europeo;	
	promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze lingui-	
	stiche e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico,	
	archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e mon-	
	20	

	diale;	
	promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tut-	
	ti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche	
	mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali,	
	spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona	
	accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi	
	pubblici e privati, o raccolte solidali;	
	organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per parti-	
	colari e significative iniziative sociali: raccolte di dena-	
	ro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali,	
	spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari	
	e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a co-	
	sti sociali e senza scopo di lucro.	
	partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed al-	
	tre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e	
	servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;	
	acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di	
	qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività sociale	
	ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, pre-	
	stito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emanan-	
	di da organismi comunitari, nazionali, regionali;	
	compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione	
	mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società	
	21	

	con affinità di scopi.	
	stipulare convenzioni con personale specializzato o profes-	
	sionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero pro-	
	cedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualifi-	
	cato per comprovati motivi di funzionalità della Società,	
	ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamen-	
	ti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in	
	imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria	
	all'attività sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	22	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;	
	soci svantaggiati così come definiti dalla L. n.381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Coope-	
	rativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisi-	
	che.	
	23	

	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del co-	
	24	

	dice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	25	

	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi	
	26	

	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	

	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	28	

	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la coo-	
	perativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	29	

	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	che non adempia alla propria prestazione mutualistica con di-	
	ligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora in-	
	corra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	30	

	non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa,	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	31	

	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	32	

	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	33	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	34	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (euro	
	cinquecento virgola zero zero) .	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	euro 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero zero).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	35	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione;	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli e-	
	ventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	36	

	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	37	

	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore a euro 50,00	
	(euro cinquanta/00) né superiore ai limiti di legge;	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	38	

	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	39	

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	40	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione o in alternativa l'Ammini-	
	41	

	stratore Unico;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	42	

	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-	
	nistratori ed ai Sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera di compiere operazioni che comportano una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sin-	
	daci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	43	

	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 (tre) voti in base	
	all'ammontare della quota di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	44	

	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	45	

	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica sino a revoca da parte	
	dell'Assemblea dei soci o a dimissioni degli stessi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventual-	
	mente, il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	46	

	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	47	

	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	48	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	49	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	20.000,00 (euro ventimila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguen-	
	ti del codice di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie.	
	50	

	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	51	

	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	52	

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	53	

	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità .	
	<u>VI)</u>	
	I componenti quindi procedono alla nomina del primo organo	
	amministrativo e concordemente stabiliscono che la società	
	cooperativa venga amministrata (a tempo indeterminato sino a	
	revoca dell'incarico da parte dell'assemblea) da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da 3 (tre) membri ed all'uopo se-	
	duta stante nominano, per acclamazione, a comporre detto Or-	
	gano i componenti signori Schittone Pasqualino, Pumilia Lo-	
	renzo e Cottone Calogera dei quali concordemente il primo	
	viene nominato Presidente, il secondo Vice - Presidente e la	
	terza Consigliere.	
	Tutte gli eletti nell'accettare le cariche rispettivamente	
	loro conferite dichiarano che a loro carico non sussistono	
	cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla Legge.	
	<u>VII)</u>	
	Schittone Pasqualino come sopra nominato Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione viene concordemente delegato al	
	compimento di tutte le pratiche ed adempimenti necessari per	
	la legale costituzione della Società cooperativa. Inoltre i	
	componenti delegano me Notaio, ai sensi dell'art.13 ter della	
	Legge 27 dicembre 2002 n. 284, a richiedere l'esecuzione del-	
	54	